

## ON.LE TAR LAZIO – ROMA

### RICORSO

Per: la dott.ssa **ESPOSITO ELISABETTA** nata ad Isernia il 16/5/1987 (C.F. SPSLBT87E56E335V) ed ivi residente alla Via Corpo Italino di Liberazione n.24 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'originale di questo atto - rilasciata su foglio separato ed autenticata con firma digitale nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici - dall'Avv. Danilo Valentino (C.F.: VLNDNL75M04D862B; PEC: [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it); Fax: 0832/930052), e con questi elegge domicilio digitale all'indirizzo pec [studiolegalevalentino@pec.it](mailto:studiolegalevalentino@pec.it);

contro

- **Ministero dell'Istruzione (M.I.)** in persona del Ministro *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Molise** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Molise – Ufficio IV – Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia** in persona del Dirigente *p.t.*
- **Ministero dell'Università e della Ricerca (M.U.R.)** in persona del Ministro *p.t.*

**per l'annullamento, previa concessione ed adozione di idonea misura**

**cautelare ex art. 55 e 56 c.p.a.:**

- del decreto dirigenziale prot. n. 2025 del 10.8.2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia con il quale è stata disposta l'esclusione della ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle GPS per la provincia di Isernia per l'anno scolastico 2021/2022 relativamente al “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e nella Scuola Secondaria di II° Grado (ADSS) (**doc. n. 1**);
- delle graduatorie dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia relativa alle classi di concorso “sostegno” nella scuola secondaria di I° grado (ADMM) e “sostegno” nella scuola secondaria di II° grado (ADSS), nella parte in cui non includono il nominativo della ricorrente (**doc. n. 2**);
- della nota prot. 4544 del 11/8/2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di

Isernia avente oggetto “*Ripubblicazione Graduatorie Provinciali per le supplenze – Chiarimenti*” (**doc. n. 3**)

- della nota prot. 21222 del 20/8/2021 dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia – ivi inclusi gli allegati - avente oggetto “*chiarimenti su DM 51/2021 in merito ai titoli di specializzazione per insegnamento su posti di sostegno acquisiti all'estero - riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti elenchi aggiuntivi I fascia GPS. Sostegno*” (**doc. n. 4**)
- dell'avviso del Ministero dell'Istruzione dell'8.07.2021, nella parte in cui non ha specificato la possibilità per i docenti abilitati e/o specializzati all'estero entro il 31 luglio 2021 e in attesa di riconoscimento di inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia;
- della nota prot. n. 21317 del 12.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
- della nota prot. n. 22904 del 22.07.2021 del Ministero dell'Istruzione, recante “*D.M. n. 51 del 3 marzo 2021, recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”*. Avviso apertura funzioni telematiche, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente;
- della nota del 18.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale (**doc. n. 5**);

- ove occorra, e nei limiti dell'interesse, del D.M. 51 del 3 marzo 2021 del Ministero dell'Istruzione, recante *“Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”* (nel prosieguito D.M. 51/2021), pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione in data 12.07.2021, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, prevede che *«La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente»* (**doc. n. 6**);
- dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (nel prosieguito O.M. 60/2020) recante: *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, comma 6 bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle rispettive supplenze per il personale docente ed educativo”*, in ogni parte contrastante con gli interessi del ricorrente (**doc. n. 7**);
- della circolare ministeriale del Ministero Istruzione prot.n.25089 del 6.8.2021 e del correlativo D.M. 242 del 30.7.2021 per quanto di ragione e nei limiti del diritto e dell'interesse fatti valere;
- di ogni altro atto e provvedimento connesso, conseguente e consequenziale anche non conosciuto

nonché

- **per l'accertamento e la condanna del diritto della ricorrente a ottenere l'annullamento dei provvedimenti impugnati e la condanna dell'Amministrazione a disporre l'inclusione** (anche con riserva) **nelle graduatorie di proprio interesse nonché per la declaratoria di inefficacia dei contratti eventualmente stipulati.**

\*\*\*\*\*

## FATTO

1.- Con decreto n. 51 del 3.3.2021, il Ministero dell'Istruzione prevedeva la possibilità di coloro che avessero conseguito il titolo anche all'estero in data anteriore al 31/7/2021 di richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di I fascia (**doc. n. 6**).

2.- Di conseguenza, in data 23/7/2021, la ricorrente presentava domanda di inserimento nei c.d. *“elenchi aggiuntivi”* alle Graduatorie Provinciali Supplenze (di seguito G.P.S.) di I fascia della Provincia di Isernia (**doc. n. 8**) in quanto in possesso di titolo di specializzazione su sostegno conseguito all'estero (Romania) prima del 31/7/2021 (ossia prima del termine ultimo previsto dall'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021) ed in attesa di riconoscimento dal Ministero competente a seguito di regolare inoltro della relativa istanza in data precedete al 23/7/2021 (**doc. n. 9**). Si anticipa, sin d'ora, che per la presentazione della istanza di inserimento nei suddetti elenchi aggiuntivi la ricorrente si è avvalsa della specifica piattaforma digitale all'uopo predisposta dal Ministero dell'Istruzione sul portale *“Istanze OnLine”*; la piattaforma digitale in questione era di tipo c.d. *“rigido”* in quanto consentiva all'istante la compilazione degli specifici campi ivi presenti, senza poter apporre alcuna modifica o integrazione dei medesimi.

Ebbene, si rileva che nella piattaforma digitale, tra le varie voci presenti nella Sezione A.1 (*“Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio”*) vi era quella denominata *“Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”*

In particolare, opzionata la suddetta voce nella piattaforma digitale, veniva richiesto all'istante di indicare:

- la data in cui è stato conseguito il titolo estero;
- la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo in questione;
- la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente)

**oppure in alternativa** la data di presentazione della domanda di

riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente (si veda pag. della domanda inserimento in elenchi aggiuntivi GPS **(doc. 8)**)

La ricorrente, quindi, attenendosi scrupolosamente ai rigidi parametri di compilazione prefissati dalla piattaforma digitale, ha redatto la domanda di iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle GPS per la Provincia di Isernia opzionando nella Sezione A.1 la voce *“Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero ...”*, e di seguito indicando la data in cui è stato conseguito il titolo estero, la denominazione della Istituzione estera presso cui è stato conseguito il titolo, la data di presentazione al competente Ministero italiano della domanda di riconoscimento in Italia del titolo conseguito all'estero.

**3.-** Successivamente la ricorrente avvalendosi di altra piattaforma digitale predisposta dal Ministero dell'istruzione (denominata *“Istanza Informatizzazione Nomina Supplenze”*) ha inoltrato alla USP di Isernia istanza per l'assegnazione di supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (ex D.L. 73/2021, art. 59 c. 4) e per l'assegnazione di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, indicando di essere inserita nella prima fascia GPS elenchi aggiuntivi per il sostegno (ADMM e ADSS) **(doc. 10)**.

**4.-** Inopinatamente, il Dirigente della USP di Isernia, con provvedimento prot. n. 2025 del 10/8/2021 (oggetto di gravame) ha disposto la esclusione della ricorrente *“dagli elenchi aggiuntivi alla I fascia GPS della provincia di Isernia valide per il biennio aa.ss 2020-22”*; dall'iter motivazionale a corredo del provvedimento sembra evincersi che il provvedimento sia fondato sul fatto che può essere inserito negli elenchi aggiuntivi alle GPS l'aspirante che risulta già inserito nelle GPS, mentre la ricorrente ha presentato domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS pur non essendo già precedentemente inserita in alcuna GPS **(doc. n. 1)**.

**5.-** Con successive nota prot. 4544 del 11/8/2021 e prot. 2122 del 20/8/2021 (entrambe notificate a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale) la Dirigente dell'USP Isernia, diversamente, cambiando radicalmente le ragioni a sostegno del precedente provvedimento, ha ritenuto che *“Si preclude quindi l'inserimento negli elenchi aggiuntivi dei candidati ancora in attesa di riconoscimento”* **(doc. nn. 3 e 4)**

6.- Pertanto, la Dott.ssa Esposito, avendone interesse, impugna i provvedimenti meglio indicati in epigrafe; la ricorrente chiede, altresì, la domanda cautelare *inaudita altera parte* poiché entro il 31.8.2021 il Ministero dovrà effettuare le chiamate della graduatoria; sussiste, dunque, l'interesse ad ottenere una misura cautelare monocratica non potendo attendere la fissazione dell'udienza camerale collegiale poiché ciò avverrebbe quando ormai le chiamate sarebbero state già esaurite; si segnala, infine, che Codesto Tar ha recentemente concesso la misura cautelare in una pluralità di giudizi avente contenuto del tutto analogo al presente (da ultimo Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459), "*consentendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021*"

Pertanto, la ricorrente impugna gli atti meglio specificati in epigrafe per i seguenti motivi in

## DIRITTO

### **1.- Contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione art. 21 nonies l.n. 241/90.**

1.1.- Come già anticipato in narrativa, il provvedimento di esclusione dell'Ufficio scolastico di Isernia reca la seguente motivazione "*a norma del suindicato decreto, può essere inserito negli elenchi aggiuntivi l'aspirante che risulta già inserito nelle GPS;*

*VISTO che la docente, nella propria richiesta di inserimento negli elenchi aggiuntivi Graduatorie Provinciali per le Supplenze personale docente, presentata all'Ufficio il 23.07.2021, ha dichiarato di aver presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito all'estero, al Ministero dell'Istruzione il 20.07.2021*

*VISTO che la candidata non è già inserita in alcuna GPS D.M. 60/2020;*

## DISPONE

*l'esclusione della candidata Elisabetta ESPOSITO" (doc. n. 1).*

Diversamente, con atto successivo, il medesimo Organo ministeriale faceva poggiare i provvedimenti di esclusione sulla seguente considerazione: “*Ai sensi degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.M. n. 51 del 03/03/2021, il titolo di abilitazione e il titolo di sostegno conseguiti all'estero consentono l'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle G.P.S. di prima fascia solo se già riconosciuti entro il 31 luglio 2021, non essendo a tal fine sufficiente la mera presentazione della domanda di riconoscimento né un provvedimento giurisdizionale di annullamento del provvedimento ministeriale di diniego*” (doc. nn. 3 e 4).

**È evidente la contraddittorietà dell'azione amministrativa poiché non si comprende neppure quale sia la reale ragione a sostegno dell'esclusione della ricorrente** (se, infatti, ciò debba risiedere nella circostanza di non essere inserita precedentemente in alcuna GPS o se, invece, nell'assenza del decreto di riconoscimento); tutto ciò, come è ovvio, rende oltremodo difficile al ricorrente argomentare le proprie ragioni difensive.

**1.2.-** In ogni caso, come è noto, è inammissibile procedere successivamente all'adozione del provvedimento ad una nuova e diametralmente opposta motivazione, completamente diversa rispetto a quella adottata senza far ricorso ad un provvedimento di secondo grado.

Pertanto, la nota del 20.8.2021 è sicuramente illegittima per violazione delle basilari regole dell'*agere* delle Amministrazioni pubbliche; allo stesso modo, è illegittimo il provvedimento di esclusione poiché la circostanza di non essere iscritto in precedente GPS non è ragione sufficiente a determinare la mancata iscrizione della ricorrente poiché è ammessa l'iscrizione a chi abbia conseguito l'abilitazione entro il 31.7.2021 (e la ricorrente ha conseguito l'abilitazione all'estero ben prima di tale data).

**2.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio del favor participationis; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97 Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria;**

travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità; violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73.

2.1.- In ogni caso, le motivazioni indicate nelle note del 12.8.2021 e 20.8.2021 da parte dell'Ufficio scolastico sono conseguenza di un evidente travisamento poiché la normativa non impone in alcun modo, per i titoli all'estero, che entro la data del 31.7.2021 debba essere conseguito non solo il titolo estero ma anche il decreto di riconoscimento.

In particolare, l'art. 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 prevede che *“Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021” (doc. n. 6).*

Come è noto, tale decreto costituisce attuazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2021, provvedimento che governa il procedimento *de quo* (tant'è che lo stesso decreto n. 51/2021, all'art. 7, prevede che *“Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60”*).

L'art. 7 della predetta O. M. 60/2021 prevede che *“Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (doc. n. 7).*



In provvedimento gravato, invece, ha disposto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi alla I Fascia Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Isernia valide per il biennio aa.ss. 2020-22; è, dunque, evidente l'illegittimità del provvedimento gravato poiché avrebbe dovuto disporre non già l'esclusione **bensi inserire con riserva il partecipante che abbia conseguito il titolo all'estero e che abbia presentato la domanda per il riconoscimento.**

Lo stesso art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73 prevede che *“possono iscriversi, **anche con riserva di accertamento del titolo**, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”*; allo stesso modo, il d.m. 51/2021 non prescrive nulla di diverso rispetto a quanto indicato nell'o.m. 60/2020. Di conseguenza, è manifesto il travisamento da parte della p.A. controparte.

Ciò è ancor più evidente alla luce del fatto che nella stessa presentazione della domanda veniva previsto di indicare *“la data di riconoscimento del titolo estero in Italia ed il numero di protocollo dell'atto di riconoscimento (decreto del Ministero competente) **oppure in alternativa** la data di presentazione della domanda di riconoscimento del titolo estero inoltrata al Ministero competente”*.

**Emerge, dunque, a tutti i livelli, la volontà del Ministero di consentire la partecipazione – seppur con riserva di valutazione del titolo – a coloro che abbiano acquisito il titolo all'estero e abbiano presentato domanda per il riconoscimento**; il Ministero, consapevole dell'impossibilità in piena crisi sanitaria di poter svolgere efficientemente i propri poteri e che, dunque, l'attività amministrativa sarebbe stata rallentata, ha deciso di non far gravare sul privato siffatta disfunzione.

Ciò è espressamente indicato nella nota del 29.9.2022 con cui il Miur ha stabilito che *“considerata la complessità del processo volto alla individuazione della classe di laurea (con passaggi interni al Consiglio universitario nazionale), i possessori di tali titoli sono ammessi con riserva in graduatoria, in attesa della valutazione suddetta” (doc. n. 11).*

La *ratio* ispiratrice della norma è analoga a quella in altre materie (una per tutte, l'art. 3 *bis* del d.l. 125/2020 che ha disposto la proroga di qualsiasi titoli scaduto e non rinnovato).

Pertanto, il provvedimento di esclusione urta frontalmente con i precedenti provvedimenti poggiando su un'interpretazione fuorviante dell'Ufficio scolastico provinciale secondo cui il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di termine perentorio per ottenere il riconoscimento.

Tra l'altro, è appena il caso di segnalare che l'iscrizione è – appunto – con riserva, non attribuendo alcuna validazione dei titoli agli istanti, poiché l'istante sarebbe comunque sotto la 'spade di Damocle' della valutazione del Ministero.

Pertanto, il Ministero ben potrebbe valutare tempestivamente le istanze e, nel caso in cui ritenesse non idoneo il titolo del ricorrente, escluderlo automaticamente dalle graduatorie.

**2.2.-** Infine, non v'è chi non veda come il provvedimento gravato stride con il principio del c.d. *favor participationis*.

Al riguardo, *“È stato più volte affermato, in giurisprudenza, che: “In presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie, **deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente, in ossequio al canone del favor participationis, che sottende anche l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale** ... dovendo in difetto affermarsi l'illegittimità dell'esclusione dalla gara pronunciata in applicazione di disposizioni di *lex specialis* che, sebbene corredate dell'espressa comminatoria di esclusione, evidenziano tratti di ambiguità, incertezza o contraddittorietà” (Tar (Lecce, sez. III, 2 dicembre 2016, n. 1833)” (T.A.R. Salerno, sez. I, 31/01/2020, n.166).*

**3.- Eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione dell'ordinanza Ministeriale n. 60/2021; violazione del principio del favor participationis; Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/90; Violazione e falsa applicazione art. 97**

Cost; Eccesso di potere per difetto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; Irragionevolezza; Erronea presupposizione; violazione e falsa applicazione dell'art. 21-nonies l. n. 241/90; illogicità. violazione e falsa applicazione del d.m. n. 51 del 3.3.2021; violazione e falsa applicazione dell'art. 59, comma 4, del d.l. 25.05.2021, n. 73.

3.1.- Per mero tuziorismo difensivo, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che il d.m. n. 51/2021 e il d.l. n. 73/2021 avrebbero imposto la fissazione di un termine perentorio per ottenere il riconoscimento, ciò sarebbe evidentemente illegittimo per una pluralità di ragioni.

In particolare, è palesemente in contrasto con ogni principio posto alla base del rapporto tra p.A. e privati quello di imporre in capo al privato l'onere di dotarsi non solo del titolo ma anche del decreto di riconoscimento entro una data specifica.

L'ottenimento del decreto di riconoscimento non è, infatti, nella disponibilità della parte istante; oltretutto, com'è anticipato, **l'emergenza sanitaria ha reso e rende ancor più complicato l'attività provvedimentale da parte della p.A. (nonché la preliminare attività del privato).**

Pertanto, il decreto qualora prevedesse, come ritiene l'Ufficio scolastico, di non ritenere ammessa l'iscrizione con riserva, sarebbe manifestamente irragionevole.

**4.-Violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90; difetto di istruttoria; erronea presupposizione.**

4.1- Il provvedimento gravato di esclusione dal concorso, oltre che per le ragioni suesposte, risulta illegittimo perché l'Ufficio Scolastico, con l'atto gravato (**doc. n. 1**) non ha provveduto a comunicare alla ricorrente l'avviso d'avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/90.

La ricorrente, dal canto proprio, qualora avesse ritualmente ricevuto detto avviso, avrebbe immediatamente attivato il contraddittorio con la controparte mettendo in luce l'erroneità dei presupposti su cui andava a maturare il provvedimento; in particolare avrebbe potuto far presente ciò che era stato indicato nei precedenti motivi di diritto.

## 5.- Incompetenza; eccesso di potere per omessa istruttoria; erronea presupposizione.

**5.1.-** La nota del 18.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca (**doc. n. 5**) – Segretariato Generale non costituisce certo un rigetto della domanda di riconoscimento dei titoli all'estero poiché, se così non fosse, sarebbe evidente l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili (*in primis* omessa istruttoria poiché ogni singola domanda dovrebbe quantomeno essere valutata autonomamente, oltre all'erronea presupposizione e al vizio di motivazione).

Ciò posto, il provvedimento – per mero tuziorismo, nel caso in cui possa ritenersi produttivo di effetti nella procedura comparativa in oggetto – è comunque illegittimo per incompetenza poiché la competenza spetta al Ministero dell'Istruzione – al quale è stata, appunto, trasmessa l'istanza – e non al Ministero dell'Università.

### **ISTANZA DI MISURA CAUTELARE**

La manifesta fondatezza del suesteso ricorso e la sussistenza in *re ipsa* del pregiudizio grave e irreparabile fondano i presupposti per la qui invocata misura cautelare.

La ricorrente si vede esclusa dalla possibilità di partecipare ad un concorso che consentirebbe la possibilità di essere inserita nelle graduatorie di I fascia.

Il provvedimento di esclusione, dunque, impedisce alla ricorrente di poter effettuare delle supplenze e rischia di privarla dell'**unica potenziale fonte di guadagno** – ciò dopo l'impegno profuso, con sforzi e sacrifici (anche dal punto di vista economico), teso a completare il proprio percorso professionale.

Pertanto, sussistono i presupposti per la concessione della domanda cautelare poiché l'udienza di merito arriverebbe in una fase in cui le graduatorie avrebbero perso i loro effetti.

Vi sono, infine, i presupposti per la concessione della misura cautelare *inaudita altera parte* al fine di consentire l'ammissione con riserva della ricorrente poiché entro il 31 agosto 2021 saranno effettuate le chiamate.

In sostanza, la ricorrente chiede di pervenire all'udienza camerale *re adhuc integra* poiché una volta effettuate le chiamate la ricorrente perderà ogni possibilità di essere chiamata e, conseguentemente, di poter lavorare ed essere retribuita. Al riguardo, si segnala che Codesto Tribunale ha concesso, **nelle medesime questioni**, una pluralità di misure cautelari monocratiche, consentendo ai ricorrenti l'accesso "*all'ulteriore corso della procedura per effetto della presentazione delle istanze telematiche di attribuzione degli incarichi di supplenza, inviate entro il 21 agosto 2021*" (*ex plurimis* **Tar Lazio, Sez. 3 bis, 25.8.2021, nn. 4457 e 4459**, 19.8.2021, nn. 4433, 4437; 20.8.2021, nn. 4443, 4444, 4445; 21.8.2021 n. 4449).

\* \* \* \* \*

Per questi motivi la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,  
chiede

che Codesto Ecc.mo Tribunale adito voglia:

- accogliere, **previa sospensione dell'efficacia**, nel merito il suesposto ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, meglio specificati in epigrafe e nel corpo del presente ricorso.

Con vittoria di spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della causa è indeterminabile, e che trattandosi di accesso al pubblico impiego sconta un contributo unificato in misura pari ad euro 325,00.

Si producono i seguenti documenti:

1. decreto dirigenziale prot. n. 2025 del 10.8.2021;
2. graduatorie dell'USP Molise - Ambito Territoriale di Isernia;
3. nota prot. 4544 del 11/8/2021 dell'USR Isernia
4. nota prot. 21222 del 20/8/2021 dell'USR Isernia con n. 2 allegati
5. nota del 18.8.2021, prot. n. 25348 del Ministero dell'Università e della Ricerca  
– Segretariato Generale
6. d.m. 51/2021;
7. o.m. 60/2020;

8. domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS

9. domanda di riconoscimento del titolo estero;

10. domanda nomina supplenze

11. nota MIUR prot. n. 26309 del 29.9.2020

Lecce-Roma, 27 agosto 2021

Avv. Danilo Valentino